



Allegato A alla Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 34 del 29.11.2017

REGOLAMENTO PER L'USO DELLE ARMI DELL'ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE MASSACIUCCOLI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto l'assegnazione, la detenzione, il porto e l'uso delle armi da parte del personale dell'Ente Parco.
2. Il predetto personale è tenuto all'osservanza delle norme del presente regolamento e, per quanto qui non disciplinato, delle norme vigenti in materia di armi e munizioni.
3. Le armi e le munizioni sono proprietà esclusiva dell'Ente Parco.
4. Il Presidente conferisce le stesse ai settori operativi interessati. Con il provvedimento di conferimento, il Presidente del Parco prende in carico le armi dell'Ente Parco e denuncia, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di pubblica sicurezza, le armi acquistate, alienate o dismesse alla Questura ove ha sede legale l'Ente Parco. Il Presidente può delegare la presa in carico delle armi e la relativa denuncia al Direttore o al Comandante del Corpo Guardiaparco o ad altro Responsabile del settore operativo interessato.
5. Il Presidente comunica ai Prefetti competenti per territorio il presente regolamento.

TITOLO II USO DELLE ARMI ASSEGNATE AL CORPO GUARDIAPARCO

Articolo 2

Uso delle armi da parte dei Guardiaparco agenti di P.S.

1. Il presente titolo disciplina l'uso delle armi da parte del personale del Corpo dei Guardiaparco dell'Ente Parco (successivamente indicato come "Corpo") avente la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
2. Per quanto non disciplinato dal presente titolo, il predetto personale è tenuto all'osservanza delle norme vigenti in materia di armi e munizioni per il personale delle polizie municipali.
3. Le comunicazioni al Prefetto per il riconoscimento, sospensione o revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza sono effettuate dal Presidente del Parco, previa dichiarazione del Comandante del Corpo sullo svolgimento effettivo o meno, totale o parziale, delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, come definite dalla normativa vigente in materia.



Articolo 3

Tipo delle armi in dotazione

1. Le armi in dotazione agli appartenenti al Corpo in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, sono le seguenti:
 - a) pistola a caricamento semi automatico, di modello iscritto nel catalogo nazionale delle armi da sparo;
 - b) arma lunga, corredata di eventuale ottica, di modello iscritto nel catalogo nazionale delle armi da sparo.
2. Il modello, il tipo e il calibro delle armi sono determinati con provvedimento del Presidente, sentito il Comandante del Corpo.
3. Durante il servizio ai guardiaparco è consentito l'uso di attrezzi ed utensili da taglio funzionali alle attività da svolgere e alle esigenze ad esse connesse.

Articolo 4

Servizi del Corpo Guardiaparco svolti con armi

1. I servizi del Corpo prestati con armi possono essere eseguiti solo da Guardiaparco in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza.
2. I Guardiaparco in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza svolgono tutti i servizi esterni di polizia, amministrativa e giudiziaria, effettuati nell'ambito di competenza (territorio del Parco e altre situazioni previste da leggi e regolamenti) e nei luoghi attraversati per raggiungerli o farvi ritorno, con la pistola assegnata. I servizi di gestione faunistica che necessitino dell'uso di armi sono svolti anche con l'arma lunga assegnata. E' fatto salvo quanto stabilito dai successivi articoli 9 e 11.
3. Sono, altresì, prestati con armi i servizi, previsti da leggi e regolamenti, di collaborazione effettuati, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di Polizia e Forze Armate, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità.

Articolo 5

Numero delle armi e munizioni in dotazione al Corpo

1. L'Ente Parco mantiene il numero delle armi e munizioni al di sotto del limite oltre il quale è richiesta l'istituzione di un'armeria.
2. Il numero delle pistole in dotazione per difesa personale è pari al numero dei guardiaparco aventi qualifica di pubblica sicurezza in servizio più uno. Il numero delle armi a canna lunga è definito con provvedimento del Presidente di cui all'articolo 1, comma 4.
3. Il numero massimo complessivo delle munizioni in dotazione al Corpo è così definito:
 - in custodia: mille munizioni, da conservarsi in apposita cassaforte del comando;



- in assegnazione personale, per pistole: proiettili necessari al completamento di due caricatori per ciascuna pistola assegnata;
- in assegnazione personale, per arma lunga: ottanta cartucce (anche di tipo diverso) per ciascuna arma lunga assegnata.

4. I numeri massimi complessivi di cui ai commi precedenti sono fatti salvi dai momentanei depositi dovuti a pensionamenti, dismissioni/sostituzioni di armi, ritiri cautelari e casi di cui all'articolo 9.

5. Il Comandante del Corpo provvede a tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di detenzione ed uso di armi e munizioni e comunica a Prefetture e Questure interessate il numero complessivo delle armi in dotazione.

Articolo 6

Usi consentiti delle armi

1. Gli attrezzi ed utensili da taglio di cui all'articolo 3 comma 3 possono essere utilizzati esclusivamente per le esigenze derivanti dall'attività istituzionale svolta e solo dopo adeguata formazione a tutela dei rischi per il lavoratore, con l'eventuale impiego di dispositivi di protezione individuale prescritti nel Documento di Valutazione dei Rischi.

2. La pistola è impiegata esclusivamente per la difesa personale, nel rispetto delle norme vigenti di settore.

3. Le armi lunghe possono essere esclusivamente utilizzate nell'ambito delle operazioni di gestione faunistica quali contenimenti selettivi di fauna selvatica in soprannumero, abbattimenti eutanasici, abbattimenti di fauna in stato patologico o pericolosi per l'incolumità pubblica, azioni di allontanamento della fauna da vegetazione, coltivazioni, strade o ambienti urbanizzati, somministrazione di narcotici e ogni altro servizio di polizia rurale e zoofila stabilito da norme vigenti. L'uso dell'arma lunga, in ogni caso, è ammesso esclusivamente ove non sussista ragionevole e concreto rischio per persone o cose e previo rispetto di tutte le vigenti disposizioni impartite dall'Ente in materia di sicurezza.

4. L'utilizzazione delle munizioni deve essere oggetto di apposita verbalizzazione da parte dell'assegnatario dell'arma.

5. E' fatto espresso divieto di utilizzare munizioni ricaricate, ricostruite o comunque modificate.

Articolo 7

Assegnazione delle armi

1. Per le armi conferite al Corpo, il Comandante dispone, per periodo determinato, con propri provvedimenti, soggetti a revisione annuale, l'assegnazione in via continuativa di armi ai guardiaparco, aventi qualifica di agente di pubblica sicurezza e che svolgano i servizi di cui agli articoli 4 e 6. Tali provvedimenti sono comunicati ai Prefetti competenti nelle aree protette gestite dall'Ente. L'assegnazione può avvenire solo dopo aver superato il corso di addestramento prescritto dalla normativa



vigente. Il possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza non fa insorgere diritto all'assegnazione in via continuativa.

2. Dell'assegnazione dell'arma in via continuativa è fatta menzione nella tessera personale di riconoscimento dell'addetto, predisposta e rilasciata in applicazione delle vigenti disposizioni. Ogni appartenente al Corpo è tenuto a portare con sé la tessera personale di cui sopra.

3. L'assegnazione dell'arma consente il porto della medesima senza licenza.

4. In caso di distaccamento, di comando o di trasferimento ad altri enti od uffici, il Comandante del Corpo procede alla revoca dell'assegnazione in via continuativa e al ritiro delle armi e munizioni.

5. L'assegnazione giornaliera delle armi non date in via continuativa e delle relative munizioni, connessa a particolari esigenze di servizio, è disposta dal Comandante del Corpo ed annotata nel registro di cui all'articolo 8.

Articolo 8

Funzioni di armeria

1 L'Ente Parco mantiene il numero delle armi e delle munizioni in modo da non rendere necessaria l'istituzione di un'armeria. Il Comandante del Corpo è responsabile della custodia, nelle casseforti del Corpo, delle armi e munizioni non assegnate, della tenuta del registro di carico e scarico delle armi e munizioni, della consegna e ritiro di armi e munizioni. E' facoltà del Comandante svolgere, in qualsiasi momento, controlli e ispezioni sulle armi e sulle munizioni, anche se assegnate in via continuativa.

2. In caso di assenza del Comandante le relative funzioni sono svolte dal Vicecomandante.

Articolo 9

Prelevamento e versamento di armi e munizioni

1. Le armi e le munizioni sono prelevate presso il Comandante a seguito di provvedimento di assegnazione di cui all'articolo 7.

2. Le armi e le munizioni devono essere immediatamente versate al Comandante da parte del possessore nelle seguenti circostanze:

- a) quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di addestramento;
- b) quando sia scaduto o revocato il provvedimento d'assegnazione in via continuativa;
- c) quando ciò sia disposto con provvedimento motivato del Prefetto;
- d) nel momento in cui l'Ente Parco comunica al Prefetto la cessazione dello svolgimento delle funzioni che costituiscono condizione per rivestire la qualifica di guardiaparco o di agente di pubblica sicurezza o, comunque, quando vengano meno tali qualifiche;
- e) quando si abbia, per qualunque motivo, cessazione o sospensione del servizio presso il Corpo;



- f) in caso di richiesta del Comandante per controlli e ispezioni;
 - g) a seguito di provvedimento motivato del Presidente o del Direttore, in particolare, per ritiro cautelare dell'arma in dotazione qualora siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone.
3. Nei predetti casi il Comandante verbalizza le relative operazioni rilasciandone copia all'interessato. Nel caso di modifica di assegnazione in via continuativa, il Comandante disporrà per il ritiro e la modifica della tessera personale prescritta dalla normativa vigente.

Articolo 10

Doveri dell'assegnatario

1. Il Guardiaparco al quale l'arma è assegnata deve:
 - a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma, le condizioni della stessa, nonché delle munizioni assegnate;
 - b) custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica e privata, nonché curarne la manutenzione e la pulizia;
 - c) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
 - d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente e puntualmente alle esercitazioni obbligatorie;
 - e) segnalare immediatamente al Comandante del Corpo, ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma e delle munizioni;
 - f) fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa o delle munizioni, dandone contestuale avviso al Comandante del Corpo, il quale ne informerà il Presidente per gli adempimenti di competenza.

Articolo 11

Modalità di porto dell'arma

1. In servizio la pistola deve essere portata sul fianco, nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato e corredata dal caricatore di riserva pieno. Al Comandante è consentito di non portare la pistola pur indossando l'uniforme. Fatti salvi i casi di custodia, manutenzione o addestramento, è fatto divieto di estrarre la pistola per motivi non strettamente connessi ad esigenze di sicurezza personale.
2. Il Comandante del Corpo può disporre, per specifici casi, in particolare all'interno di strutture pubbliche, lo svolgimento di servizi senza la pistola assegnata in via continuativa. Non è consentito il porto dell'arma lunga negli uffici e in strutture pubbliche, salvo i casi in cui ciò sia necessario per il rispetto del presente regolamento o di norme di legge.
3. Nel caso in cui il guardiaparco sia stato autorizzato o comandato dal Comandante al servizio in abiti borghesi, la pistola assegnata deve essere portata in modo non visibile e con divieto di farne mostra in qualunque circostanza che non sia motivata



da esigenze di sicurezza personale. Il Comandante può autorizzare servizi in abiti borghesi senza il porto della pistola. Il Comandante può ordinare servizi in abiti borghesi di tipo venatorio con porto del fucile.

4. Le armi assegnate in via continuativa e le relative munizioni devono essere conservate nell'apposito armadietto metallico corazzato messo a disposizione dall'ente. Gli armadietti sono posti in apposito locale munito di serratura di sicurezza. Le chiavi degli armadietti sono messe a disposizione dei soli assegnatari delle armi, i quali non possono consegnare le medesime a colleghi o terzi. Le armi e le munizioni non assegnate in via continuativa sono custodite nelle specifiche casseforti del comando. Al Comandante è consentito conservare le armi e le munizioni allo stesso assegnate in via continuativa in una cassaforte del comando.

5. Il caricamento e lo scaricamento delle armi dovrà avvenire esclusivamente nel locale a ciò destinato, utilizzando lo specifico apparato. E' fatto obbligo di rispettare le ulteriori prescrizioni affisse all'interno e all'esterno del predetto locale, presso le casseforti e relativi locali, nonché le ulteriori norme di sicurezza adottate dall'Ente Parco. Durante le attività di cui al precedente art. 6 comma 3, è consentito il ricaricamento dell'arma lunga nel luogo di lavoro, purché adottando ogni misura di precauzione possibile e nel rispetto delle norme di sicurezza adottate dall'Ente Parco. La pulizia e la manutenzione delle armi avverrà, con armi scariche, nel locale destinato al caricamento/scaricamento o in altro in cui sia impedito l'ingresso di terzi e con la presenza del solo assegnatario.

6. Non possono essere portate in servizio armi e munizioni diverse da quelle ricevute in assegnazione e non possono esserne alterate le caratteristiche.

7. Salvi i casi di legge e dell'articolo 9, è vietato consegnare, anche temporaneamente, l'arma e le munizioni a terzi. E' consentita la momentanea consegna in custodia al collega guardiaparco di pattuglia, purché avente qualifica di agente di pubblica sicurezza e abilitato all'uso delle armi, per adempimenti di breve durata che, ai sensi delle norme del presente regolamento o di legge, debbano essere svolti senza armi; in tal caso il collega che riceve armi e munizioni è tenuto al rispetto degli stessi obblighi spettanti all'assegnatario.

8. Eccezionalmente, in deroga al comma quattro, per comprovate ragioni di sicurezza personale, al guardiaparco assegnatario in via continuativa che ne faccia giustificata richiesta, il Comandante può consentire il porto della pistola per raggiungere il luogo del servizio dal proprio domicilio e viceversa e la conservazione dell'arma e relative munizioni presso il proprio domicilio, purché essa avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di porto e detenzione di armi e munizioni e del presente regolamento.

Articolo 12

Addestramento obbligatorio dei Guardiaparco

1. Gli appartenenti al Corpo in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza prestano servizio armato con pistola dopo aver conseguito il prescritto



addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari come prescritto dalla normativa vigente.

2. L'Ente Parco può disporre ulteriori corsi formativi, in particolare nell'ambito della prevenzione dei rischi sul posto di lavoro e per l'uso delle armi lunghe.

3. Le munizioni consegnate devono essere utilizzate nei tiri di addestramento e sostituite con quelle nuove fornite in tale occasione.

Articolo 13

Strumenti di autotutela

1. Oltre alla dotazione di armi di cui alle norme precedenti, i guardiaparco sono dotati di presidi tattici difensivi individuati dalla normativa regionale. Il Direttore del Parco, nel rispetto della normativa vigente in materia e a seguito di accordo in sede locale, specifica, nel Documento di Valutazione dei Rischi redatto nelle forme di legge dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, gli strumenti idonei alla prevenzione e protezione dai rischi professionali per la tutela dell'incolumità personale, le modalità d'uso e la formazione preventiva all'uso medesimo. Per la consegna dei presidi tattici difensivi valgono le disposizioni di cui all'art. 7 sull'assegnazione in via continuativa o giornaliera.

TITOLO III

USO DELLE ARMI ASSEGNATE AL SETTORE TUTELA E GESTIONE DEL TERRITORIO DELLA TENUTA DI SAN ROSSORE

Articolo 14

Uso delle armi da parte del personale TGA

1. Il presente titolo disciplina l'uso delle armi da parte del personale del Settore Tutela e Gestione del Territorio (successivamente indicato come "TGA").

2. Il Presidente del Parco, con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 4, conferisce al TGA le armi necessarie al fine di consentire lo svolgimento delle attività di gestione faunistica all'interno della Tenuta di San Rossore.

3. L'uso delle armi di cui al comma precedente è consentito al solo personale TGA munito d'idoneo porto d'arma.

Articolo 15

Tipo delle armi in dotazione

1. L'arma in dotazione agli appartenenti al TGA è costituita da arma lunga, corredata di eventuale ottica, di modello iscritto nel catalogo nazionale delle armi da sparo.

2. Il modello, il tipo e il calibro delle armi utilizzabili sono determinati con provvedimento del Presidente, sentito il Responsabile del TGA.

3. Durante il servizio è consentito l'uso di attrezzi ed utensili da taglio funzionali alle attività da svolgere e alle esigenze ad esse connesse.



Articolo 16

Numero delle armi e munizioni in dotazione

1. Fermo restando che l'Ente Parco mantiene il numero delle armi e munizioni al di sotto del limite oltre il quale è richiesta l'istituzione di un'armeria, il numero delle armi conferite al TGA è definito con provvedimento del Presidente di cui all'articolo 1, comma 4.
2. Il numero massimo complessivo delle munizioni in dotazione al TGA è così definito:
 - in custodia: mille munizioni, da conservarsi in apposita cassaforte;
 - in assegnazione personale, per arma lunga: ottanta cartucce (anche di tipo diverso) per ciascuna arma lunga assegnata.
3. I numeri massimi complessivi di cui ai commi precedenti sono fatti salvi dai momentanei depositi dovuti a pensionamenti, dismissioni/sostituzioni di armi, ritiri cautelari o altri provvedimenti motivati.
4. Il Responsabile TGA provvede alla tenuta dei registri di carico e scarico delle armi e delle munizioni, nonché agli altri adempimenti richiesti dalla normativa vigente in materia di detenzione e uso di armi e munizioni.

Articolo 17

Servizi del T.G.A. svolti con armi e usi consentiti delle armi

1. Sono svolti con arma lunga i servizi di gestione faunistica e di controllo del patrimonio regionale della Tenuta di San Rossore.
2. Gli attrezzi ed utensili da taglio di cui all'articolo 3 comma 3 possono essere utilizzati esclusivamente per le esigenze derivanti dall'attività istituzionale svolta e solo dopo adeguata formazione a tutela dei rischi per il lavoratore, con l'eventuale impiego di dispositivi di protezione individuale prescritti nel Documento di Valutazione dei Rischi.
3. Le armi lunghe possono essere utilizzate nell'ambito delle operazioni di gestione faunistica quali contenimenti selettivi di fauna selvatica in soprannumero, abbattimenti eutanasci, abbattimenti di fauna in stato patologico o pericolosi per l'incolumità pubblica, azioni di allontanamento della fauna da vegetazione, coltivazioni, strade e ogni altro servizio di polizia rurale e zoofila stabilito da norme vigenti. L'uso dell'arma lunga, in ogni caso, è ammesso esclusivamente ove non sussista ragionevole e concreto rischio per persone o cose e previo rispetto di tutte le vigenti disposizioni impartite dall'Ente in materia di sicurezza.
4. L'arma lunga può essere utilizzata anche durante i servizi di controllo del patrimonio regionale della Tenuta a fini di difesa personale.
5. E' fatto espresso divieto di utilizzare munizioni ricaricate, ricostruite o comunque modificate.



Articolo 18

Assegnazione delle armi

1. A seguito del provvedimento del Presidente di conferimento armi al TGA, il Direttore dispone, per periodo determinato, con proprio provvedimento avente valore di comodato d'uso a titolo gratuito, l'assegnazione personale di arma. Il responsabile TGA procede, tempestivamente e comunque non oltre il termine stabilito dalla normativa vigente in materia, alla denuncia alla competente autorità.
2. Le armi ricevute in dotazione permangono costantemente presso la Tenuta di San Rossore per il loro uso e, quando non utilizzate, sono riposte negli appositi armadi blindati.
3. In caso di trasferimento del personale a struttura diversa dal TGA, il Direttore procede alla revoca dell'assegnazione e al ritiro delle armi e munizioni.

Articolo 19

Funzioni di armeria

- 1 L'Ente Parco mantiene il numero delle armi e delle munizioni in modo da non rendere necessaria l'istituzione di un'armeria. Di conseguenza, il Responsabile TGA avrà cura che il numero complessivo di armi e munizioni custodite non superi il limite massimo stabilito dalla normativa vigente.
2. Il Responsabile TGA è responsabile della custodia delle armi e munizioni non assegnate personalmente, della tenuta del registro di carico e scarico delle armi e munizioni, della consegna e ritiro di armi e munizioni. E' facoltà del Responsabile TGA svolgere, in qualsiasi momento, controlli e ispezioni sulle armi e sulle munizioni, anche se assegnate in via continuativa.
3. In caso di assenza del Responsabile TGA le relative funzioni sono svolte dal Funzionario d'area.

Articolo 20

Prelevamento e versamento di armi e munizioni TGA

1. Le armi e le munizioni sono prelevate presso il Responsabile TGA a seguito di provvedimento di assegnazione di cui all'articolo 18.
2. Le armi e le munizioni devono essere immediatamente versate al Responsabile TGA da parte del possessore nelle seguenti circostanze:
 - a) quando sia scaduto o revocato il provvedimento d'assegnazione in comodato;
 - b) quando ciò sia disposto con provvedimento motivato dell'Autorità;
 - c) quando si abbia, per qualunque motivo, cessazione o sospensione del servizio presso il TGA;
 - d) in caso di richiesta del Responsabile TGA per controlli e ispezioni;
 - e) a seguito di provvedimento motivato del Presidente o del Direttore, in particolare, per ritiro cautelare dell'arma in dotazione qualora siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone.



3. Nei predetti casi il Responsabile TGA verbalizza le relative operazioni rilasciandone copia all'interessato.

Articolo 21

Doveri dell'assegnatario

1. L'addetto TGA al quale l'arma è assegnata deve:
 - a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma, le condizioni della stessa, nonché delle munizioni assegnate;
 - b) custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica e privata, nonché curarne la manutenzione e la pulizia;
 - c) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
 - d) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente e puntualmente alle esercitazioni disposte dall'Ente;
 - e) segnalare immediatamente al Responsabile TGA ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma e delle munizioni;
 - e) fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e/o delle munizioni, dandone contestuale avviso al Responsabile TGA, il quale ne informerà il Presidente per gli adempimenti di competenza.

Articolo 22

Modalità di porto dell'arma

1. Non è consentito il porto dell'arma lunga negli uffici e in strutture pubbliche, salvo i casi in cui ciò sia necessario per il rispetto del presente regolamento o di norme di legge.
2. Le armi assegnate in comodato personale e le relative munizioni devono essere conservate nell'apposito armadietto metallico corazzato messo a disposizione dall'Ente. Le chiavi degli armadietti sono messe a disposizione dei soli assegnatari delle armi, i quali non possono consegnare le medesime a colleghi o terzi. Le armi e le munizioni non assegnate in via continuativa sono custodite nelle specifiche casseforti del Responsabile TGA.
3. Il caricamento e lo scaricamento delle armi dovrà avvenire esclusivamente in apposito locale secondo le normative vigenti ed il Documento di Valutazione dei Rischi. E' fatto obbligo di rispettare le ulteriori prescrizioni affisse all'interno e all'esterno del predetto locale, presso le casseforti e relativi locali, nonché le ulteriori norme di sicurezza adottate dall'Ente Parco. Durante le attività di cui al precedente art. 17 è consentito il ricaricamento dell'arma lunga nel luogo di lavoro, purché adottando ogni misura di precauzione possibile e nel rispetto delle norme di sicurezza adottate dall'Ente Parco. La pulizia e la manutenzione delle armi avverrà, con armi scariche, nel locale destinato al caricamento/scaricamento o in altro in cui sia impedito l'ingresso di terzi e con la presenza del solo assegnatario.



4. Non possono essere portate in servizio armi e munizioni diverse da quelle ricevute in assegnazione e non possono esserne alterate le caratteristiche.

5. E' vietato consegnare, anche temporaneamente, l'arma e le munizioni a terzi. E' consentita la momentanea consegna in custodia al collega di pattuglia, purché abilitato all'uso delle armi lunghe, per adempimenti di breve durata che, ai sensi delle norme del presente regolamento o di legge, debbano essere svolti senza armi; in tal caso il collega che riceve armi e munizioni è tenuto al rispetto degli stessi obblighi spettanti all'assegnatario.

Articolo 23

Addestramento obbligatorio per il personale TGA

1. Gli appartenenti al TGA devono partecipare ai corsi di addestramento per l'uso di armi connessi al titolo rivestito.

2. Le munizioni consegnate devono essere utilizzate nei tiri di addestramento e sostituite con quelle nuove fornite in tale occasione.

TITOLO IV

ARMI ASSEGNATE AD ALTRI DIPENDENTI

Articolo 24

Assegnazione di armi a personale qualificato del Parco per esigenze di gestione faunistica

1. Il Presidente del Parco, su parere motivato del Direttore, può conferire armi lunghe, da utilizzarsi esclusivamente per attività di gestione faunistica, a specifico personale dipendente a tempo indeterminato dell'Ente Parco munito di porto d'arma per uso di caccia, previa acquisizione di adeguata formazione, secondo le normative vigenti in materia.

2. L'assegnazione avviene con provvedimento del Direttore di comodato d'uso a titolo gratuito e a tempo determinato.

3. A tale personale si applicano le disposizioni del Titolo III del presente Regolamento. Durante le attività, il personale di cui al primo comma è tenuto all'osservanza delle disposizioni impartite dal Responsabile del TGA.



TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Rinvio normativo. Entrata in vigore.

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di armi e munizioni.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività.